


L'attività della Vigilanza in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio

Pier Luigi Ruggiero

Banca d'Italia -Vice Direttore della Filiale di Trento

Trento, 13 marzo 2015



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Questioni penali e novità rispetto alla voluntary disclosure e all'auto riciclaggio

BENEFICI PENALI

Non punibilità

A. Reati previsti dal D.lgv. n. 74/2000

B. Reati previsti dal Codice penale (in relazione ai reati sub A)

Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante false fatture	Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Art. 4 Dichiarazione infedele	Art. 5 Omessa dichiarazione	Art. 10-bis Omesso versamento di ritenute certificate	Art. 10-ter Omesso versamento di IVA	Riciclaggio	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Auto-riciclaggio
--	---	----------------------------------	--------------------------------	--	---	-------------	---	------------------

La causa di non punibilità si applica anche a coloro che hanno aiutato o favorito l'autore del reato.

- ❑ La **collaborazione volontaria** esclude la punibilità per alcuni reati, ma **non elimina l'origine illecita** delle attività finanziarie regolarizzate

- ❑ Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio deve valutare, **anche dopo la conclusione della procedura**, l'eventuale **attività criminosa** (anche se non più punibile) commessa dal soggetto che aderisce alla collaborazione volontaria, tenendo conto:
 - ✓ del **comportamento del cliente** e di ogni altra circostanza disponibile;
 - ✓ del **profilo economico-finanziario** del cliente;
 - ✓ delle informazioni relative all'**origine dei fondi**, specie se interessano **Paesi a rischio**;
 - ✓ di eventuali elementi di sospetto relativi anche a **reati diversi** da quelli fiscali.

Il professionista deve valutare le operazioni connesse alla VD ai fini della segnalazione di operazioni sospette?

1. Nel corso dell'**esame della posizione giuridica** finalizzato a valutare l'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, in assenza di conferimento dell'incarico (*faq* del MEF)

NO

2. Nello **svolgimento dell'incarico** per la procedura di collaborazione volontaria

SI

3. **Dopo la conclusione della procedura** di collaborazione volontaria, in caso di utilizzo dei proventi regolarizzati

SI

S.O.S.: COSA CAMBIA?

CIRCOLARE MEF 9 GENNAIO 2015

- *“L’approvazione delle norme sulla cosiddetta collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei **presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita”;*
- *“Anche rispetto alle attività volontariamente dichiarate al fisco, che beneficiano della speciale procedura disegnata dalla legge in oggetto, resta pertanto immutato l’obbligo di attivare le procedure di **adeguata verifica della clientela**, incluso l’obbligo di **identificazione del titolare effettivo** e l’applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, nel caso di elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”;*
- *“Del pari immutati restano gli **obblighi di registrazione e di segnalazione** di eventuali operazioni sospette, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2007”.*

Il reato di riciclaggio: dimensioni

Nel nostro Paese le attività illegali – anche non legate alla criminalità organizzata – assumono dimensioni rilevanti:

- **l'economia sommersa** viene stimata nel 2008 tra € 255 mld e € 275 mld (Istat, 2012);
- **l'evasione fiscale** viene stimata a € 250 mld su base annuale (Tax Research London, 2012; Corte dei Conti, 2012);
- **il tasso di corruzione** percepita è molto elevato nel confronto internazionale (ranking 69/177, Transparency Int., 2013).

Il reato di riciclaggio: dimensioni


- Recenti analisi (Ardizzi et al., 2014) stimano i flussi di denaro contante riciclato presso il sistema finanziario italiano intorno al 6% del PIL. Considerando anche l'economia sommersa (illegale ma non criminale) si raggiunge il 20% circa del PIL.
- GdF (Rapporto annuale, 2013), nel prendere in considerazione tutte le attività finanziarie oggetto di riciclaggio, arriva a stime di oltre 10% del PIL.
- In generale, le stime degli ultimi anni del valore economico delle attività criminali variano dall'1,7% (Transcrime, 2013) al 12% del PIL (Argentiero e altri, 2008) a seconda dei metodi e delle definizioni utilizzati.

Il reato di riciclaggio: canali di immissione

- sistema finanziario
- costituzione / acquisizione di società
- acquisto di immobili
- impiego contante

Il reato di riciclaggio: controllo del canale finanziario

Quale ruolo delle banche e degli altri intermediari finanziari



Il decreto legislativo n. 231/2007 – 3 pilastri

Adeguate
verifica
della clientela

▪ **dati identificativi** del cliente e del titolare effettivo **natura e scopo del rapporto** o della prestazione professionale

▪ **monitoraggio costante** del rapporto per verificare esistenza mutamenti nel profilo del cliente

Registrazione
dei dati
identificativi

▪ dati e informazioni raccolte vanno **conservati** per consentire eventuali indagini su riciclaggio da parte di UIF, forze dell'ordine, AG

▪ gli intermediari fin. e altri soggetti qualificati devono istituire un **Archivio Unico Informatico** (AUI)

▪ altri soggetti possono conservare le informazioni in archivi elettronici o cartacei

Segnalazione
operazioni
sospette

▪ i soggetti obbligati **segnalano alla UIF** quando «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»

▪ la UIF approfondisce la segnalazione e, se ritenuta fondata, la **trasmette** alla GdF o alla DIA per il seguito investigativo di competenza

D.lgs. 231/2007: Adeguata verifica – regimi

Rafforzata (per clientela o tipologia di operazioni)

- c.d. “operatività a distanza” (es. *internet e phone banking*)
- “persone politicamente esposte” (PEPs)
- conti correnti di corrispondenza instaurati con **enti extra-comunitari**
- **versamento contanti** o valori mobiliari pari a 10.000€ o più provenienti **dall'estero**
- operatività con **banconote di grosso taglio** (500€ e 200€ per importi > € 2.500)



Semplificata



- in presenza di un **basso rischio di riciclaggio**, in ragione del **prodotto finanziario** ovvero della **tipologia di cliente**: intermediario vigilato, ufficio pubblico o soggetto assimilato



D.lgs. 231/2007 - Le operazioni sospette



I soggetti obbligati segnalano alla UIF quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di finanziamento del **terrorismo**.

Vigilanza antiriciclaggio

Vigilanza antiriciclaggio

Controlli su:



- rispetto obblighi di **adeguata verifica** della clientela;
- rispetto obblighi di **registrazione in AUI**;
- modalità e procedure per l'assolvimento obblighi **segnalazione di operazioni sospette**;
- adeguatezza **modello organizzativo** e dei controlli interni;
- attività di **formazione**.

Vigilanza antiriciclaggio – Presidio del rischio

Gli intermediari sono chiamati a fronteggiare, con un idoneo assetto organizzativo e un'adeguata dotazione patrimoniale, tutti i rischi a cui sono esposti.

Il rischio di riciclaggio si traduce prevalentemente in:

rischio legale



ricompreso nell'ambito dei **rischi operativi**, concorre alla determinazione del requisito patrimoniale di primo pilastro.

rischio reputazionale



trattato nell'ambito del secondo pilastro, contribuisce alla stima del grado di **adeguatezza del capitale complessivo** dell'intermediario.

Vigilanza antiriciclaggio - Strumenti

L'attuale **strumentario** di vigilanza:

- Controlli a distanza;
- Incontri
- Procedimenti amministrativi;
- Ispezioni.

Vigilanza antiriciclaggio – Ispezioni

- a spettro esteso;
- mirate di *compliance*;
- *short-visits*;
- sportellari antiriciclaggio.

Vigilanza antiriciclaggio - Prospettive

- Creazione di un **modello di analisi** del rischio di riciclaggio degli intermediari vigilati, per la piena attuazione dell'approccio di vigilanza **risk based**.
- Il **modello** si baserà sul potenziamento dell'attuale database delle informazioni sulle anomalie antiriciclaggio degli intermediari;
- esaminerà una serie di **indicatori quantitativi di rischio** desunti dalle segnalazioni inviate dagli intermediari;
- valuterà l'adeguatezza dei presidi AML degli intermediari, definendo un **giudizio qualitativo** con il quale eventualmente modificare lo score quantitativo;
- perverrà a un **giudizio finale**, con la definizione della conseguente azione di vigilanza.

Vigilanza antiriciclaggio – Principali disfunzioni riscontrate

Adeguata verifica della clientela

- Verifica assente su rapporti pregressi;
- Applicazione regime semplificato a soggetti non idonei;
- Mancata / incompleta compilazione dei questionari;
- Mancata / errata individuazione titolare effettivo;
- Ritardi nella profilatura della clientela;
- Ritardi nell'individuazione della clientela a verifica rafforzata;
- Attribuzione profilo di rischio trascurando informazioni rilevanti
- Approccio al rischio non globale (gruppi).

Vigilanza antiriciclaggio – Principali disfunzioni riscontrate

Archivio Unico Informatico

- Mancata / tardiva / incompleta registrazione di operazioni;
- Mancata / errata registrazione titolare effettivo;
- Mancata / errata registrazione esecutore;
- Mancata / errata registrazione soggetto / intermediario controparte;
- Registros duplicate / non dovute;
- Errata valorizzazione codici (causale / SAE).

Vigilanza antiriciclaggio – Principali disfunzioni riscontrate


Cause

- Disfunzioni procedurali (sistemi gestionali non integrati, assenza di blocchi automatici, assenza di warning);
- Carenze nei sistemi di controllo interno;
- Insufficiente formazione del personale;
- Errori materiali di operatori;
- Dolo / malversazione.

le verifiche presso le dipendenze bancarie

1. la procedura per la **profilatura** e il **monitoraggio costante** della clientela;
2. l'**adeguata verifica** della clientela;
3. le **misure semplificate e rafforzate** di adeguata verifica;
4. la **registrazione** dei dati;
5. la **formazione** del personale;
6. la procedura di segnalazione delle **operazioni sospette**;
7. le **operazioni potenzialmente anomale** ricollegabili a fattispecie particolari;
8. approfondimenti sul **contante**.

3. Dati- Ripartizione SOS per regione



Grazie per l'attenzione!